
Regolamento per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina

SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Principi
- Art. 2 – Finalità ed obiettivi
- Art. 3 – Riferimenti normativi
- Art. 4 – Concetto di prestazione sociale agevolata
- Art. 5 – Destinatari
- Art. 6 – Informazione
- Art. 7 – Campo di applicazione

Capo II – Parametri fondamentali per la valutazione del diritto di accesso

- Art. 8 – Individuazione dei parametri
- Art. 9 – Criteri per l'individuazione del nucleo familiare
- Art. 10 – Requisiti di accesso ai servizi
- Art. 11 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

CAPO III - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

- Art. 12 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa
- Art. 13 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi e delle prestazioni di sostegno economico e competenze del Coordinamento Istituzionale.
- Art. 14 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

Capo IV – Procedimento di accesso ai servizi

- Art. 15 – Modalità di accesso
- Art. 16 – Trattamento dei dati
- Art. 17 – Istruttoria
- Art. 18 – Adozione dei provvedimenti amministrativi

Capo V – Classificazione dei servizi e degli interventi sociali per tipologia di accesso

Art. 19 – Classificazioni

Art. 20 – Servizi ad accesso gratuito

Art. 21 – Servizi con accesso differenziato per fasce di reddito e/o con partecipazione al costo da parte degli utenti

Capo VI – Diritti dei cittadini

Art. 22 – Diritto all'informazione e carta dei servizi

Art. 23 – Accesso agli atti

Art. 24– Ricorsi

Art. 25- Convenzioni

Capo VII– Disposizioni finali

Art. 26– Norme di riferimento

Art. 27 – Entrata in vigore

Art. 28 – Clausola di salvaguardia

Art. 29 - Abrogazioni

- **ALLEGATO A: Servizio di Educativa Domiciliare per Minori;**
- **ALLEGATO B: Servizi di pronta accoglienza e di pronto intervento per situazioni di emergenza personali e familiari;**
- **ALLEGATO C: Accesso ai centri diurni ricreativi ed educativi per minori che svolgono anche attività di sostegno scolastico**
- **ALLEGATO D: Accesso alla frequenza servizio integrazione scolastica ed extrascolastica**
- **ALLEGATO E: Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ad Anziani e Disabili**
- **ALLEGATO F: Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) ad Anziani e Disabili**

- **ALLEGATO G: frequenza presso i Centri Diurni Socio Educativi e Riabilitativi.**
- **ALLEGATO H: frequenza presso i Centri sociali polivalenti per diversamente abili**
- **ALLEGATO I: Servizio di educativa familiare e territoriale in favore persone con disagio psichico.**
- **ALLEGATO L: Servizio di trasporto presso i centri diurni dei disabili;**

Capo I – Principi generali

Art. 1 – Principi

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei Servizi sociali previsti dal Piano di Zona dell'Ambito di Galatina, tenuto conto delle norme costituzionali, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, della Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 e del Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007, e s.m.i. Il sistema socio-assistenziale dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina si uniforma ai principi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo:
 - a. l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
 - b. il sostegno all'istituzione familiare, come definita dalla carta costituzionale, valorizzando le relazioni intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - c. la libertà di scelta fra le prestazioni analoghe (aventi le stesse finalità) erogabili;
 - d. l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
 - e. l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione, nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di autoorganizzazione.
 - f. l'uguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
 - g. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
 - h. la valorizzazione e il rispetto tra le diverse culture.
- 2) Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, l'ATS, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dall'ATS medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio dell'Ambito.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a. prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazione di bisogno e di emarginazione;
- b. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- c. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione;
- d. favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- e. promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio;
- f. agire a sostegno della famiglia e dell'individuo perseguendo l'obiettivo della permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Art. 3 – Riferimenti normativi

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare, il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Art. 117 della Costituzione nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare art.1282;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare artt. 2,6,18 lett. g e 251;

- Legge Regionale n. 19/2006.
- Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e. s.m.;
- Regolamento Regione Puglia n. 7/2012 " Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i."
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- Regolamento Regione Puglia n. 11/2015 " Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i."

Art. 4 – Concetto di prestazione sociale (sociale, agevolata, e agevolata di natura socio-sanitaria)

Ai sensi del D.P.C.M. 159 del 05/12/2013 per prestazioni sociali si intendono:

«*Prestazioni sociali*»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

«*Prestazioni sociali agevolate*»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

«*Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

Art. 5 – Destinatari

Hanno diritto di usufruire degli interventi e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani residenti nei Comuni dell' Ambito Territoriale Sociale di Galatina.

Hanno, altresì, diritto di accedere ai predetti interventi e servizi i cittadini stranieri residenti nei Comuni dell' Ambito Territoriale Sociale di Galatina, quelli aventi titolo alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi delle leggi vigenti, nonché gli apolidi, i profughi, i richiedenti asilo politico e i rifugiati, presenti sul territorio dei Comuni dell'Ambito aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, con valido permesso di soggiorno.

Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, se sul territorio dei Comuni dell' Ambito si manifestano situazioni di bisogno urgenti e non differibili, coinvolgenti persone anche non residenti, possono essere erogati, a favore delle stesse, servizi o interventi straordinari e temporanei, con conseguente azione di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.

I cittadini in condizioni di povertà o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine sensoriale fisico e psichico, o dovuta a pluriminorazione, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, i minori, gli anziani ultrasessantacinquenni soli e/o non autosufficienti, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni, di cui al presente regolamento.

Articolo 6 – Informazione

Attraverso lo sportello di Segretariato Sociale/PUA professionale, l'Ambito Territoriale Sociale garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo dei servizi.

Art. 7 – Campo di applicazione

Posta la centralità della famiglia, nonché la multidisciplinarietà dell'approccio assistenziale, gli interventi e servizi ai quali si applica il presente regolamento sono quelli previsti dal Piano Sociale di Zona:

SERVIZI PER LA FAMIGLIA E I MINORI

SERVIZI PER GLI ANZIANI

SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITA' FISICA E PSICHICA

SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI

SERVIZI DI CONTRASTO DELLE DIPENDENZE

SERVIZI E POLITICHE GIOVANI

SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE

Capo II – Parametri fondamentali per la valutazione del diritto di accesso

Art. 8 – Individuazione dei parametri

Ai fini della valutazione dei requisiti per l'accesso ai servizi e alle prestazioni previsti dal Piano Sociale di Zona, nonché per la determinazione della gratuità d'accesso o della eventuale compartecipazione dell'utente al costo degli stessi, si assumono i seguenti parametri:

- a. Determinazione della situazione economica del richiedente attraverso lo strumento dell'ISEE.
- b. Stato di bisogno.

Art. 9 – Criteri per l'individuazione del nucleo familiare

Ai fini della determinazione della composizione del nucleo familiare si fa riferimento all'art. 4 del R.R. 4/2007 come modificato dal R.R. 7 aprile 2015, n. 11 che così recita:

1. *Ai fini del presente regolamento, in attuazione dell'art.22 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto dal beneficiario la prestazione sociale, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.*
2. *Per i soggetti collocati in strutture residenziali il nucleo familiare è quello nel quale i soggetti erano inseriti prima dell'istituzionalizzazione. In caso di beneficiario minore il nucleo è integrato dal genitore che l'abbia riconosciuto ove non residente con il minore; è fatto salvo l'accertamento dell'estraneità dei rapporti affettivi ed economici da parte dell'autorità giudiziaria o dell'autorità pubblica competente in materia di servizi sociali."*

Art. 10 – Requisiti di accesso ai servizi

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi del Piano Sociale di Zona, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

- a) i cittadini italiani residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina;
- b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) e i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non

differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune di residenza, della Regione o dello Stato di appartenenza, con possibilità di azione di rivalsa nei confronti degli stessi.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 11 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi del Piano Sociale di Zona, così come definiti negli Allegati al presente regolamento, che ne costituiscono parte integrante, può avvenire su richiesta dell'utenza attraverso il Segretariato Sociale PUA - Servizio immigrazione PUA ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati facciano una segnalazione per il tramite del Segretariato Sociale/PUA - Servizio immigrazione PUA o direttamente al Servizio Sociale che, professionalmente e deontologicamente deciderà se vi sono gli estremi per un approfondimento ed una valutazione del caso. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.
3. Il servizio sociale professionale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, la persona non sia in grado di prestarlo, oppure sia pregiudizievole per l'utente.
4. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte, su apposita modulistica predisposta dall'Ente e disponibile presso gli Sportelli di Segretariato Sociale/PUA - Servizio immigrazione PUA, o con l'attivazione della procedura d'ufficio da parte del Servizio Sociale Professionale in collaborazione con altri Servizi integrati deputati alla presa in carico (Consultorio Familiare – Dipartimento di Salute Mentale – Ser.D.). È possibile la sospensione temporanea del servizio o la disdetta tramite comunicazione scritta da parte dell'utente al competente ufficio.
5. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale professionale.
6. Con comunicazione del Servizio Sociale Professionale, per il tramite del Segretariato Sociale/PUA - Servizio immigrazione PUA, è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso alla prestazione sociale agevolata, nei tempi previsti dai rispettivi procedimenti amministrativi. Detta comunicazione, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

CAPO III - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 12 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

Regolamento per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina
approvato con D.C.O.M n.110 del 31 marzo 2017

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
 - b) dalla normativa regionale in materia;
 - c) dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
4. È altresì possibile l'interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 13 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi e delle prestazioni di sostegno economico e competenze del Coordinamento Istituzionale.

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si rimanda alle allegate singole schede dei Servizi.
2. La mancata presentazione dell'ISEE comporta l'applicazione della quota massima di compartecipazione alla spesa.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro l'approvazione del Bilancio di previsione e nel rispetto della normativa, il C.I provvede a:
 - a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: aggiornare le relative soglie ISEE di accesso;
 - b) definire i servizi non soggetti a compartecipazione da parte dell'utenza;
 - c) definire, accanto all'ISEE, eventuali criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari (DPCM n. 159/2013 art. 2 comma 1).
4. Gli utenti in carico, per mantenere il diritto ad accedere alle prestazioni sociali agevolate, devono presentare a scadenza del precedente ISEE un nuovo ISEE in corso di validità. Alla presentazione del nuovo ISEE, e comunque non oltre il mese di marzo, verrà effettuato conguaglio tariffario entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo. Le tariffe annuali verranno applicate con decorrenza dal mese di gennaio.
5. Il servizio sociale professionale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero / riduzione della quota a carico dell'utenza per i servizi sociali, disposta con provvedimento dirigenziale,

per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

6. Su proposta motivata del servizio sociale professionale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale e risultanti a carico dell'utenza.
7. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso e sono pubblicate on line sul Sito Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina, nonché sui Siti istituzionali dei rispettivi Comuni facenti parte dell'ATS.
8. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo dell'ente.
9. L'ATS si riserva di chiedere ISEE corrente qualora ritenga che la situazione del richiedente sia mutata rispetto all'ISEE già presentato.
10. Fatta eccezione per i servizi residenziali a ciclo continuativo, per i quali si applicano le disposizioni dei precedenti commi 4 e 5, la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione viene individuata nel valore minimo ISEE di € 5.000,00, che l'Ambito territoriale con proprio atto può variare. La soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio è di € 15.000,00; tale soglia può essere variata in relazione a specifiche tipologie di servizi, che l'Ambito territoriale individua con proprio regolamento.
11. I Comuni associati in Ambito territoriale possono prevedere ulteriori agevolazioni per i propri residenti e introdurre ulteriori requisiti per l'accesso a specifiche tipologie di servizi e prestazioni, come previsto dall'art.2, comma 1, del DPCM 159/2013.

Articolo 14 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze e mediante accesso al Casellario dell'Assistenza, Banca dati delle prestazioni agevolate, costituita presso l'INPS cui accedono per finalità di controllo anche l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Le modalità di campionamento dei controlli saranno oggetto di successivi provvedimenti.

2. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

3. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione,

provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

4. In caso di D.S.U. irregolare l'ATS eroga le prestazioni agevolate previa verifica, ai sensi art.11 co.5 DPCM 159/2013, di idonea documentazione che attesti la completezza e veridicità dei dati indicati, qualora l'esito non sia soddisfacente, ai fini di evitare danno erariale all'Ente, verrà erogata la prestazione dopo la regolarizzazione DSU (fatto salvo quanto previsto all'art. 1 co 2).

Capo IV – Procedimento di accesso ai servizi

Art. 15 – Modalità di accesso

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente regolamento può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato;
- su richiesta di familiari o parenti;
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari;
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato;
- su proposta diretta del servizio sociale professionale;
- su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

La richiesta di accesso deve essere formulata su appositi modelli predisposti dai Servizi Integrati di Ambito, disponibili presso lo sportello di Segretariato Sociale PUA (Porta Unica di Accesso) Segretariato Sociale/PUA - Servizio immigrazione PUA. Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio economica dell'interessato.

Laddove non sia possibile fornire una documentazione adeguata, questa potrà essere sostituita da autocertificazione. I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dall'art. 71 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, secondo le indicazioni del Coordinamento Istituzionale.

Qualora, a seguito di accertamento, emergono elementi di incoerenza, incompletezza o contrasto della documentazione, se ne dà notizia all'interessato, il quale può fornire le necessarie giustificazioni e/o integrazioni.

Qualora l'autocertificazione risulti mendace, si procederà con la segnalazione agli organi competenti e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della autocertificazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000.

Art. 16 – Trattamento dei dati

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, o rettificare. Il trattamento dei dati in possesso degli uffici viene effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 30.6.2003).

Art. 17 – Istruttoria

Ogni richiesta, indirizzata all'Ambito Territoriale Sociale di Galatina, tramite lo Sportello di Segretariato Sociale/PUA - Servizio immigrazione PUA, corredata da tutte le informazioni, i dati e la documentazione prevista, viene istruita e trattata dal Servizio Sociale Professionale di Ambito, compatibilmente con le risorse disponibili.

Lo Sportello di Segretariato Sociale/PUA (Porta Unica di Accesso), ove necessario, provvede ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

Qualora necessario, il Servizio Sociale Professionale provvede ad effettuare visite domiciliari e redige una relazione di valutazione, corredata, ove occorre, dal progetto di intervento e/o da una conseguente proposta.

Nella formulazione del progetto di intervento, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato dal Segretariato Sociale PUA (Porta Unica di Accesso) dell'avvio del procedimento, della persona responsabile dello stesso e dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Art. 18 – Adozione dei provvedimenti amministrativi

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano di Ambito, ove è necessario, adotta i provvedimenti amministrativi relativi agli interventi e servizi sociali da attuare.

Il provvedimento viene poi comunicato all'interessato tramite i Referenti degli Sportelli di Segretariato Sociale/PUA

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano di Ambito adotta i provvedimenti amministrativi relativi agli interventi e servizi sociali da attuare in ordine alla richiesta.

La determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano deve contenere:

- a) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi e l'eventuale partecipazione dell'utente al costo del servizio;
- b) in caso di non accoglimento, le motivazioni del diniego con l'indicazione del termine e delle modalità per la presentazione di ricorso, come definite all'art. 24.

Il provvedimento, tramite lo Sportello di Segretariato Sociale/PUA - Servizio immigrazione PUA, è comunicato per iscritto agli interessati entro 30 giorni dalla avvenuta presentazione della domanda

Capo V – Classificazione dei servizi e degli interventi sociali per tipologia di accesso

Art. 19 – Classificazioni

Gli interventi e servizi sociali previsti dal Piano di Zona, di cui agli allegati del presente Regolamento, sono così classificati per tipologia di accesso:

- a) servizi ad accesso gratuito
- b) servizi ad accesso differenziato per fasce di reddito e/o con partecipazione al costo da parte degli utenti.

Art. 20 – Servizi ad accesso gratuito

È gratuito l'accesso degli utenti ai seguenti servizi:

ALL. A- Servizio di Educativa Domiciliare per minori;

ALL. B- Servizi di pronta accoglienza e di pronto intervento per situazioni di emergenza personali e familiari;

ALL. C - Accesso ai centri diurni ricreativi ed educativi per minori che svolgono anche attività di sostegno scolastico

ALL.D- Accesso alla frequenza servizio integrazione scolastica ed extrascolastica

Art. 21 – Servizi con accesso differenziato per fasce di reddito e/o con partecipazione al costo da parte degli utenti

I servizi di seguito elencati prevedono l'accesso differenziato per fasce di reddito e/o la compartecipazione al costo degli stessi. I requisiti per l'accesso, nonché l'eventuale compartecipazione degli utenti all'onere dei servizi sono disciplinati, in ottemperanza a quanto enunciato nell'Articolo 6 "Criteri per la compartecipazione alla spesa per il servizio" del Regolamento Regionale n. 4/07, e sono definiti in forma particolareggiata negli allegati al presente regolamento:

- ALLEGATO E: Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ad anziani e disabili;
- ALLEGATO F: Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) per anziani e disabili;
- ALLEGATO H: frequenza presso i Centri Diurni Socio Educativi e Riabilitativi;
- ALLEGATO I: frequenza presso i Centri sociali polivalenti per diversamente abili;
- ALLEGATO L: Servizio di Educativa Familiare e Territoriale in favore di persone con disagio psichico;
- ALLEGATO M- Servizio di Trasporto presso i centri diurni dei disabili.

Capo VI – Diritti dei cittadini

Art. 22 – Diritto all'informazione e carta dei servizi

L'Ambito Territoriale Sociale riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto all'informazione su prestazioni, interventi e servizi. La carta dei servizi, adottata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 328 del 8.11.2000 e dell'art. 58 della Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006, è lo strumento informativo di base a tutela delle situazioni giuridiche e dei diritti soggettivi riconosciuti.

Art. 23 – Accesso agli atti

Ai sensi della legge n. 241 del 7.8.1990, l'Ambito Territoriale Sociale di Galatina garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, con le modalità e i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 24– Ricorsi

Il provvedimento di rifiuto o di differimento dell'accesso ad un servizio, beneficio o prestazione devono essere motivati e comunicati all'interessato. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento è ammesso ricorso al Presidente del Coordinamento Istituzionale pro tempore, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni, dando tempestiva comunicazione all'interessato. Sono comunque fatti salvi i rimedi in sede giurisdizionale.

Art. 25- Convenzioni

Nel quadro dell'accesso al Sistema Integrato dei Servizi Locali e degli Interventi Sociali, l'Ambito Territoriale Sociale, tramite l'Ufficio di Piano, può stipulare convenzioni con gli enti di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.

Capo VII– Disposizioni finali

Art. 26– Norme di riferimento

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 27 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Coordinamento Istituzionale, è adottato con delibera del Consiglio del Comune Capofila, ente strumentale dell'Associazione Intercomunale, ed entra in vigore a seguito della pubblicazione della delibera.

Art. 28 – Clausola di salvaguardia

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle eventuali nuove disposizioni normative in merito, regionali e nazionali.

Articolo 29 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato Il precedente Regolamento per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina.

Articolo 30 – Regolamentazione di servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

ALLEGATI

ALL. A Servizio di Educativa Domiciliare per minori

Il Servizio di Educativa Domiciliare, ai sensi dell'Art. 87 del Regolamento Regionale 4/2007, è rivolto alle famiglie con minori, che versano in particolari situazioni di disagio e/o svantaggio sociale. È un servizio strategico di domiciliarizzazione degli interventi che, coniugando prestazioni socio/psico/pedagogiche, favorisce la permanenza del minore nel proprio habitat quotidiano di vita e, nel contempo, riduce il ricorso all'istituzionalizzazione ed il rischio di emarginazione sociale, con conseguente ricaduta in termini di economicità, efficienza ed efficacia dell'intervento.

Il Servizio, è affidato a Cooperative Sociali che assicurano, d'intesa con i servizi sociali territoriali, in relazione ai bisogni specifici dell'utente, un insieme di interventi socio-psico pedagogici, resi a domicilio della famiglia e del minore, secondo progetti educativi individualizzati di sostegno, elaborati e definiti con la partecipazione degli operatori richiesti per il singolo caso e gli operatori dei servizi sociali.

Destinatari

I destinatari del Servizio sono famiglie multiproblematiche con problemi socio-economici ed a rischio di esclusione sociale, con difficoltà relazionali all'interno della coppia genitoriale e tra genitori e figli, con problemi scolastici e comportamentali dei minori che, in assenza di interventi educativi individualizzati, rischiano di essere allontanati dalla famiglia e dal contesto di riferimento, con ricadute negative sia rispetto

ai processi di sviluppo individuale, familiare e comunitario, sia rispetto ai costi sociali derivanti dall'istituzionalizzazione.

Prestazioni

Il Servizio di Educativa Domiciliare si è realizzato in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale di Ambito per realizzare interventi individualizzati, con la collaborazione degli operatori sociali dei servizi socio-sanitari (Consultori Familiari, Sert, Centro di Salute Mentale, USSM), al fine di ottimizzare l'intervento stesso, strutturando sistematiche forme di collaborazione e di integrazione attraverso la sottoscrizione di un apposito "patto" includente lo stesso progetto individualizzato e i soggetti, di volta in volta coinvolti.

Nel PEI sono specificati e definiti i seguenti elementi:

- a) gli obiettivi da perseguire a breve, medio e lungo termine e che tendono alla promozione di un processo di adattamento funzionale e reale della famiglia, dei bambini/e, ragazzi/e al proprio contesto socio ambientale;
- b) le diverse azioni e gli interventi da attuare (appoggio educativo, anche nei casi di minori che rientrano da esperienze di istituzionalizzazione, sostegno psicologico, inserimento sul territorio della famiglia e del minore, tutoraggio, ecc.) diversificandoli in relazione alla composizione del nucleo familiare, alla presenza di uno o più minori soprattutto se appartengono a diverse fasce di età.
- c) i tempi di attuazione da definire in relazione al singolo caso;
- d) le figure professionali previste;
- e) i soggetti coinvolti e risorse.
- f) l'individuazione del "care giver" quale responsabile del PEI e, soprattutto, quale figura di riferimento per il nucleo familiare e per tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a diverso titolo e livello nel processo di aiuto e promozione del cambiamento.
- g) la verifica delle tappe di percorso e la valutazione per il costante monitoraggio del progetto, anche al fine di un' eventuale e possibile rimodulazione degli interventi.

Condizioni per l'ammissione al servizio: sulla base di una valutazione del Servizio Sociale Professionale di Ambito di concerto con il Servizio Specialistico di riferimento dell'utente.

L'intervento, inteso come tipologia delle prestazioni, durata e frequenza, sarà stabilito dal Servizio Sociale professionale di Ambito in collaborazione con gli operatori dei Servizi Specialistici del Territorio.

ALL. B Servizi di pronta accoglienza e di pronto intervento per situazioni di emergenza personali e familiari

Destinatari dell'intervento: persone singole e nuclei familiari per i quali sia stato disposto lo sfratto esecutivo, o ordinanza di sgombero di immobile pericolante o inagibile, in condizioni economiche estremamente disagiate, a causa delle quali non dispongono di risorse sufficienti per il reperimento di altro alloggio.

Temporaneità dell'intervento: L'intervento deve avere il carattere della temporaneità e pertanto la durata deve essere funzionale allo scopo di consentire una soluzione al problema abitativo di carattere più stabile e duraturo. La durata non può essere superiore ad anni 1.

Reperimento degli alloggi: i Comuni dell'Ambito che non dispongono di immobili propri da destinare ad alloggi d'emergenza, provvedono ad acquisire la disponibilità di alloggi di privati e alla mappatura delle disponibilità, da aggiornare ogni 6 mesi. La disponibilità, da acquisire mediante dichiarazione del proprietario dell'alloggio, non costituisce vincolo per entrambe le parti.

Contratto di affitto: Il contratto di affitto viene stipulato tra il proprietario dell'alloggio e il beneficiario dell'intervento, previa adozione degli atti amministrativi per la copertura della spesa da parte dell'Ufficio di Piano.

Canone di affitto e spese accessorie: Il canone di affitto e le spese accessorie sono a carico dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina, che provvederà, per il tramite dell'Ufficio di Piano, al pagamento delle stesse.]

ALL.C. Accesso ai Centri Diurni Ricreativi ed Educativi per Minori che svolgono anche attività di sostegno.

ALL. C1.

Il Centro Socio Educativo per Minori, disciplinato dall'art.52 del Regolamento Regionale n.4/2007, è una struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori dell'Ambito Sociale territoriale e di Galatina che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, socio-ambientale, di insuccesso scolastico, o a rischio di emarginazione e per i quali si ravvisa la necessità di un supporto educativo e di prevenzione del disagio minorile.

Il Centro ospita n°20 minori di età compresa tra sei e diciotto anni, segnalati dal Servizio Sociale Professionale e dal Tribunale per i Minorenni o da altre agenzie educative.

I minori che frequentano il Centro, si caratterizzano in quanto minori a rischio e quindi:

- provenienti da un contesto socio-culturale multiproblematico sprovvisto di riferimenti che fungano da guida;
- provenienti da un contesto deprivato socialmente ed economicamente;
- contraddistinti da un percorso scolastico contrassegnato da insuccessi ;
- soggetti all'influenza di gruppi amicali "devianti".

L'equipe professionale, formata da un assistente sociale Coordinatrice, da un educatore e dagli animatori sociali progettano periodicamente laboratori ludico/ didattici e nel contempo valutano il successo e l'insuccesso in relazione agli obiettivi coinvolgendo i ragazzi/e attraverso lo svolgimento di lavori di gruppo finalizzati a far emergere i punti di forza e di debolezza.

Le attività laboratoriali mirano a :

- controllo dell'aggressività;
- sviluppo di occasioni di confronto;
- attenzione agli aspetti igienici ;
- sostegno alle attività didattiche e curricolari.

ALL. C2.

Il Centro Aperto Polivalente, disciplinato dall'art. 104 del R.R. 4/2007, è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di minori e di giovani del territorio ed opera in raccordo con i servizi sociali d'Ambito e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi, miranti a promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile. Il suddetto centro svolge anche attività di sostegno scolastico.

Destinatari.

Nel Centro possono essere accolti giovani in età compresa dai 6 ai 24 anni con priorità per i minori fino a 18 anni residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale.

Prestazioni.

Il centro immagina una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno alla crescita, l'accompagnamento, l'orientamento. Realizza attività ludico-ricreative, di animazione extrascolastiche, rivolte a promuovere le relazioni tra ragazzi. Organizza attività quali: attività sportive, attività ricreative, attività culturali, momenti di informazione e laboratori ludico-espressivi e artistici.

Personale

Per la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell'area socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto disposto all'art. 46 del presente regolamento.

L'accesso presso il Centro avviene tramite una domanda che si trova presso gli sportelli di Segretariato Sociale/PUA da parte del nucleo familiare o su indicazione del Servizio Sociale Professionale di Ambito.

ALL.D- Accesso alla frequenza servizio integrazione scolastica ed extrascolastica

Il Servizio, prevalentemente a carattere socio-educativo, propone attività di integrazione tra il percorso scolastico e l'ambiente di vita del minore diversamente abile, al fine di assicurare continuità ed efficacia al progetto educativo individualizzato. Si rivolge ai minori diversamente abili in età evolutiva, preadolescenziale e adolescenziale, di età compresa tra i 6 e 16 anni, residenti nei sei Comuni dell'Ambito Territoriale di Galatina (Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano Cavour e Soletto).

La ricettività massima del Servizio è di 40 minori.

Prestazioni

Sono prestazioni del Servizio di Integrazione scolastica ed extrascolastica:

- Attività di supporto e facilitazione dei processi di apprendimento e di comunicazione;
- Attività educative, finalizzate al raggiungimento dell'autonomia personale sociale;
- Attività di socializzazione volte allo sviluppo delle capacità relazionali, di adattamento ed all'acquisizione delle regole di convivenza;
- Attività didattiche mirate al superamento delle difficoltà scolastiche ed al potenziamento delle capacità residue in concomitanza con quanto descritto nel Progetto Educativo individualizzato (P.E.I.);
- Attività ludiche, artistiche e manuali volte allo sviluppo di linguaggi alternativi (musica, teatro, computer, espressione corporea, manipolazione, pittura, ecc.).

Modalità di Accesso

Per accedere al Servizio è necessario compilare l'apposita istanza di ammissione presso gli Sportelli di Segretariato Sociale/PUA. Seguiranno:

- la valutazione da parte del Servizio Sociale Professionale di Ambito, d'intesa con i Servizi Specialistici interessati, che terrà conto della condizione socio-economica del nucleo familiare d'origine e della condizione di disabilità del minore;
- la successiva comunicazione di ammissione per il tramite gli Sportelli di Segretariato Sociale/PUA.

ALLEGATO E: Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ad anziani e disabili

Assistenza Domiciliare Integrata ad anziani e disabili

Prestazioni Il Servizio avente carattere di continuità, comprende prestazioni socio-assistenziali e prestazioni sanitarie ed è destinato a persone anziane ultrasessantacinquenni in condizioni di accertata non autosufficienza e a persone disabili, non autosufficienti, riconosciuti con un'invalidità del 100%, secondo piani di intervento individualizzati. In deroga a tale soglia ed in assenza della certificazione di invalidità civile in misura non inferiore al 100% si può produrre certificazione medica che attesti la condizione di non autosufficienza del beneficiario in quanto persona "non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"

I requisiti sanitari per l'ammissione al servizio devono essere attestati da certificazione medica.

Le prestazioni di carattere sanitario, da effettuarsi presso il domicilio dell'utente, comprendono in particolare:

- Assistenza medico-infermieristica;
- Assistenza riabilitativa.

Le prestazioni di carattere sociale consistono in una serie di interventi diretti all'aiuto alla persona e sostegno alla sua famiglia nel compimento degli atti quotidiani della vita, che a titolo esemplificativo sono individuabili in:

- Aiuto nell'igiene personale;
- Aiuto nella vestizione;
- Aiuto nella preparazione e somministrazione dei pasti;
- Aiuto alla mobilitazione;
- Aiuto alla deambulazione e all'uso corretto di specifici ausili;
- Aiuto nel governo e nella pulizia degli ambienti domestici;

Compartecipazione degli utenti agli oneri del Servizio

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo del Servizio per gli utenti si prende in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE socio-sanitario.

Le quote di compartecipazione sono determinate in relazione alle fasce di reddito sotto indicate:

fascia ISEE	Compartecipazione utenza alla spesa del Servizio
1^ fascia fino a € 5.000,00	0%
2^ fascia da € 5.000,01 a € 7.000,00	10%
3^ fascia da € 7.000,01 a € 9.0200,00	20%
4^ fascia da € 9.000,01 a € 11.000,00	40%
5^ fascia da € 11.000,01 a € 13.000,00	60%
6^ fascia da € 13.000,01 a € 15.000,00	80%
7^ fascia oltre € 15.000,01	a totale carico

ALLEGATO F: Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) per anziani e disabili

Il servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale ed è destinato a persone anziane ultrasessantacinquenni in condizioni di accertata non autosufficienza e a persone disabili, non autosufficienti, riconosciute con un'invalidità del 100%, secondo piani di intervento individualizzati. In deroga a tale soglia ed in assenza della di certificazione di invalidità civile in misura non inferiore al 100% si può produrre certificazione medica che attesti la condizione di non autosufficienza del beneficiario in quanto persona "non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"

Prestazioni

Sono prestazioni di assistenza domiciliare:

- Aiuto nell'igiene personale;
- Aiuto nella vestizione;
- Aiuto nella preparazione e somministrazione dei pasti;
- Aiuto alla mobilizzazione;
- Aiuto alla deambulazione e all'uso corretto di specifici ausili;
- Aiuto nel governo e nella pulizia degli ambienti domestici;

Compartecipazione degli utenti agli oneri del Servizio

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo del Servizio per gli utenti si prende in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE ordinario.

Le quote di compartecipazione sono determinate in relazione alle fasce di reddito sotto indicate:

fascia ISEE	fascia ISEE	Compartec
1^ fascia fino a € 5.000,00	1^ fascia fino a € 2.000,00	0%
2^ fascia da € 5.000,01 a € 7.000,00	2^ fascia da € 2.000,01 a € 4.600,00	10%
3^ fascia da € 7.000,01 a € 9.0200,00	3^ fascia da € 4.600,01 a € 7.200,00	20%
4^ fascia da € 9.000,01 a € 11.000,00	4^ fascia da € 7.200,01 a € 9.800,00	40%
5^ fascia da € 11.000,01 a € 13.000,00	5^ fascia da € 9.800,01 a € 12.400,00	60%
6^ fascia da € 13.000,01 a € 15.000,00	6^ fascia da € 12.400,01 a € 15.000,00	80%
7^ fascia oltre € 15.000,01	7^ fascia oltre € 15.000,01	a totale car

Regolamento per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina
approvato con D.C.O.M n.110 del 31 marzo 2017

ALLEGATO G: frequenza presso i Centri Diurni Socio Educativi e Riabilitativi.

Destinatari del servizio: sono i soggetti diversamente abili, tra i 6 e i 64 anni, anche psico-sensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario. Per gli utenti minori la frequenza del centro è prevista esclusivamente per le attività extrascolastiche, ad integrazione e nel rispetto dell'obbligo di frequenza dei percorsi di studio previsti

Prestazioni

Il centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale. Il centro deve, in ogni caso, organizzare: - attività educative indirizzate all'autonomia; - attività di socializzazione ed animazione; - attività espressive, psico-motorie e ludiche; - attività culturali e di formazione; - prestazioni sociosanitarie e riabilitative eventualmente richieste per utenti con disabilità psico-sensoriali ovvero con patologie psichiatriche stabilizzate. Deve, altresì, assicurare l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale), nonché la somministrazione dei pasti, in relazioni agli orari di apertura. Il centro diurno socio-educativo assicura l'erogabilità delle prestazioni riabilitative, nel rispetto del modello organizzativo del Servizio sanitario regionale. Il centro può assicurare il servizio di trasporto sociale.

Condizioni per l'ammissione al servizio: Le condizioni per l'ammissione al Servizio sono determinate sulla base di una valutazione multidimensionale da parte della Unità di Valutazione Multidimensionale, partecipata sia dal Distretto Sociosanitario che dal Servizio Sociale Professionale di Ambito

Partecipazione degli utenti all'onere del servizio: Come stabilito Articolo 6 del Reg. 4/2007, come modificato dal R.R. n. 11 del 07/04/2015, l'ISEE è criterio di compartecipazione al costo dei servizi.

La Regione Puglia determina le tariffe massime di riferimento regionale e il Coordinamento Istituzionale fissa il valore massimo giornaliero per utente della compartecipazione finanziaria dell'Ambito.

Per la determinazione della quota di compartecipazione da parte dell'utenza si prende in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE socio-sanitario riferito al solo destinatario della prestazione o dell'intervento in caso di persona maggiorenne, e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE ordinario in caso di persona di minore età.

In ogni caso le quote di compartecipazione sono determinate in relazione alle fasce di reddito sotto indicate:

fascia ISEE	fascia ISEE	Compartec
1^ fascia fino a € 5.000,00	1^ fascia fino a € 2.000,00	100%
2^ fascia da € 5.000,01 a € 7.000,00	2^ fascia da € 2.000,01 a € 4.600,00	80%
3^ fascia da € 7.000,01 a € 9.0200,00	3^ fascia da € 4.600,01 a € 7.200,00	60%
4^ fascia da € 9.000,01 a € 11.000,00	4^ fascia da € 7.200,01 a € 9.800,00	40%

Regolamento per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina
approvato con D.C.O.M n.110 del 31 marzo 2017

5^ fascia da € 11.000,01 a € 13.000,00	5^ fascia da € 9.800,01 a € 12.400,00	20%
6^ fascia da € 13.000,01 a € 15.000,00	6^ fascia da € 12.400,01 a € 15.000,00	10%
7^ fascia oltre € 15.000,01	7^ fascia oltre € 15.000,01	a totale car

Nell'ipotesi in cui la quota sociale, superi il valore massimo giornaliero per utente della compartecipazione finanziaria dell'Ambito, la differenza sarà posta a carico del Comune di residenza il quale, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, potrà chiedere un'ulteriore compartecipazione volontaria alla famiglia dell'utente.

ALLEGATO H: frequenza presso i Centri sociali polivalenti per diversamente abili

Il centro sociale polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di diversamente abili, con bassa compromissione delle autonomie funzionali, alle attività ludico-ricreative e di socializzazione e animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e l'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro. Gli interventi e le attività all'interno e all'esterno del Centro devono consentire di contrastare l'isolamento e l'emarginazione sociale delle persone diversamente abili, di mantenere i livelli di autonomia della persona, di supportare la famiglia.

Destinatari del servizio: sono i soggetti diversamente abili con bassa compromissione delle autonomie funzionali.

Prestazioni: Il Centro si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze dei diversamente abili e delle loro famiglie, e assicura l'apertura sulla base delle prestazioni e attività erogate. Per un Centro sociale polivalente per diversamente abili deve essere garantita l'apertura per almeno 6 ore per 6 giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio. Il Centro pianifica le attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli utenti: - attività educative indirizzate all'autonomia; - attività di socializzazione e animazione - attività espressive, psico-motorie e ludiche; - attività culturali e di formazione; - prestazioni a carattere assistenziale; - attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico; - organizzazione di vacanze invernali ed estive; - somministrazione dei pasti (facoltativa); - servizio trasporto (facoltativa). A differenza del centro diurno socioeducativo per diversamente abili, nel Centro sociale polivalente non sono previsti: - accoglienza di pazienti psichiatrici stabilizzati; - ospitalità di utenti psico-sensoriali con notevole compromissione delle autonomie funzionali, - prestazioni di carattere sanitario e riabilitativo, - spazio attrezzato per il riposo, - obbligo della somministrazione dei pasti, - presenza di personale medico e socio-sanitario.

Condizioni per l'ammissione al servizio: sulla base di una valutazione del Servizio Sociale Professionale di Ambito.

Partecipazione degli utenti all'onere del servizio:

Regolamento per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina
approvato con D.C.O.M n.110 del 31 marzo 2017

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo del Servizio, viene preso in considerazione il valore ISEE ordinario del nucleo familiare. In ogni caso le quote di compartecipazione sono determinate in relazione alle fasce di reddito sotto indicate:

fascia ISEE	Compartecipazione Ambito alla spesa del Servizio
1^ fascia fino a € 5.000,00	100%
2^ fascia da € 5.000,01 a € 7.000,00	80%
3^ fascia da € 7.000,01 a € 9.000,00	60%
4^ fascia da € 9.000,01 a € 11.000,00	40%
5^ fascia da € 11.000,01 a € 13.000,00	20%
6^ fascia da € 13.000,01 a € 15.000,00	10%
7^ fascia oltre € 15.000,01	a totale carico utenza

Nell'ipotesi in cui la quota sociale, superi il valore massimo giornaliero per utente della compartecipazione finanziaria dell'Ambito, la differenza sarà posta a carico del Comune di residenza il quale, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, potrà chiedere un'ulteriore compartecipazione volontaria alla famiglia dell'utente.

ALLEGATO I: Servizio di Educativa Familiare e Territoriale in favore persone con disagio psichico.

Il Servizio consiste in un intervento con prestazioni a carattere socio educativo e di natura specialistica fornite dall'ASL o da altro soggetto privato mediante l'attivazione di un intervento che tenta di unificare il momento riabilitativo con quello educativo e socializzante. Si rivolge ad un'utenza di età inferiore ai 65 anni, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più giovane, e con disabilità collegata a disagio psichico o ritardo mentale, in carico a Servizio specialistico, del settore pubblico o privato, per cui è stata valutata una specifica condizione socio-sanitaria particolarmente complessa e necessitante di supporto adeguato.

Prestazioni

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono prestazioni del Servizio di Educativa Familiare e Territoriale in favore di persone con disagio psichico e mentale:

- attuazione di progetti individuali per l'individuazione di soluzioni ai problemi individuali e per lo sviluppo delle potenzialità;
- utilizzo di tecniche e metodologie specifiche per l'apprendimento di abilità fondamentali per l'autonomia personale (vestirsi, alimentarsi e curare la propria persona);
- interventi per potenziare e valorizzare le capacità di relazione e il senso di autostima;
- attivazione di percorsi di inserimento sociale mediante la strutturazione di rapporti per la frequenza di attività ricreative, e culturali e sportive, operanti territorio;
- sostegno e accompagnamento nelle attività del tempo libero programmate, secondo quanto previsto dal progetto di intervento individualizzato
- sviluppo di abilità di rapporto interpersonale, rispetto di regole e vincoli sociali;

**Regolamento per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina
approvato con D.C.O.M n.110 del 31 marzo 2017**

- interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale mediante il coinvolgimento attivo della famiglia ma, anche, di parenti ed amici, all'interno del progetto educativo,
- ogni altra prestazione atta a rispondere al bisogno.

L'intervento, inteso come tipologia delle prestazioni, durata e frequenza, sarà stabilito dal Servizio Sociale professionale di Ambito in collaborazione con gli operatori dei Servizi Specialistici del settore pubblico o privato.

Condizioni per l'ammissione al servizio: sulla base di una valutazione del Servizio Sociale Professionale di Ambito di concerto con il Servizio Specialistico di riferimento dell'utente

Partecipazione degli utenti all'onere del servizio:

Come stabilito Articolo 6 del Reg. 4/2007, come modificato dal R.R. n. 11 del 07/04/2015, l'ISEE è criterio di compartecipazione al costo dei servizi.

La Regione Puglia determina le tariffe massime di riferimento regionale. Le quote di compartecipazione sono determinate in relazione alle fasce di reddito sotto indicate: ISEE ordinario per utenti minorenni e ISEE socio-sanitario per utenti di maggiore età

fascia ISEE	Compartecipazione utenza alla spesa del Servizio
1^ fascia fino a € 5.000,00	0%
2^ fascia da € 5.000,01 a € 7.000,00	10%
3^ fascia da € 7.000,01 a € 9.000,00	20%
4^ fascia da € 9.000,01 a € 11.000,00	40%
5^ fascia da € 11.000,01 a € 13.000,00	60%
6^ fascia da € 13.000,01 a € 15.000,00	80%
7^ fascia oltre € 15.000,01	a totale carico

ALLEGATO L: Servizio di trasporto presso Centri sociali polivalenti per diversamente abili

Il Servizio si rivolge ad un'utenza di persone diversamente abili, con bassa compromissione delle autonomie funzionali e di età inferiore ai 65 anni e assicura il trasporto verso Centri sociali polivalenti per diversamente abili presenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale. Il Servizio si propone di:

- Supportare il minore e l'adulto disabile e la famiglia alleviandone il carico di cura
- Ottimizzare la fruizione dei servizi esistenti
- Contrastare fenomeni di marginalità attraverso la facilitazione alla fruizione di contesti di aggregazione positiva.

Prestazioni

Regolamento per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina
approvato con D.C.O.M n.110 del 31 marzo 2017

Il Servizio prevede il trasporto di sola andata, solo ritorno o andata e ritorno tra l'abitazione dell'utente e la struttura di destinazione o viceversa. Considerata la natura sociale del trasporto, gli accompagnamenti di persone non autosufficienti e di minori possono essere effettuati esclusivamente con la presenza di un accompagnatore garantito dall'Ente gestore.

Criteri di valutazione per l'accesso ai servizi

I criteri di valutazione sono definiti in base a parametri economici (ISEE), familiari e ambientali. Il punteggio viene calcolato utilizzando lo strumento formale approvato dalla Regione, ovvero la parte della scheda S.Va.M.A. Sociale relativa al supporto della rete sociale (famiglia, privato, vicinato e volontariato). Le priorità di accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione suddetti, con priorità per coloro che hanno i punteggi più alti, fino a disponibilità delle risorse economiche e/o strumentali. A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con ISEE più basso, in caso di ulteriore parità verranno accolte le istanze in ordine di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente.

Partecipazione degli utenti all'onere del servizio:

Come stabilito Articolo 6 del Reg. 4/2007, come modificato dal R.R. n. 11 del 07/04/2015, l'ISEE è criterio di compartecipazione al costo dei servizi.

La Regione Puglia determina le tariffe massime di riferimento regionale. Le quote di compartecipazione sono determinate in relazione alle fasce di reddito sotto indicate: ISEE ordinario per utenti minorenni e ISEE socio-sanitario per utenti di maggiore età

fascia ISEE	Compartecipazione utenza alla spesa del Servizio
1^ fascia fino a € 5.000,00	0%
2^ fascia da € 5.000,01 a € 7.000,00	10%
3^ fascia da € 7.000,01 a € 9.000,00	20%
4^ fascia da € 9.000,01 a € 11.000,00	40%
5^ fascia da € 11.000,01 a € 13.000,00	60%
6^ fascia da € 13.000,01 a € 15.000,00	80%
7^ fascia oltre € 15.000,01	a totale carico

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di viaggi (il cui costo è considerato unitariamente sia che si tratti di andata e ritorno, che di sola andata o di solo ritorno) fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta tabella e immediatamente comunicata all'utenza.

Il Coordinamento Istituzionale fissa la quota massima di compartecipazione al costo giornaliero del viaggio